

**ERRATA CORRIGE Concorso per 76 esperti Banca D'Italia – Collana “CONCORSI” – ISBN 9788832701869**

**- da inserirsi a pag. 469 dopo la frase “...il che è coerente con il fine della stabilità”**

Tale quadro normativo, così come composto, occorre che si adeguasse al coacervo di disposizioni e regole derivanti dall'attuazione dei **principi comunitari** ispirati alla concezione dell'attività bancaria come attività d'impresa, mentre tende ad affermarsi lo schema di gruppo bancario che risponde ad esigenze di intervento multifunzionale.

Il profondo cambiamento, frutto delle leggi degli anni '90 nonché i procedimenti di privatizzazioni e l'influenza della disciplina comunitaria, ha fatto sì che il mutamento dell'assetto istituzionale della banca pubblica fosse ravvisato come condizione propedeutica per la trasformazione del sistema bancario nel suo complesso:

- la natura giuridica di società per azioni delle banche d'interesse nazionale possedute dall'IRI offre un sicuro modello funzionale e non crea ostacoli alla determinazione di nuovi assetti proprietari;
- la natura di fondazione degli istituti di diritto pubblico (il carattere di associazione della Banca nazionale del lavoro pone problemi simili ma di minore complessità), nonché delle casse di risparmio corrisponde ad un'antica tradizione istituzionale percepita come fondamento di affidabilità e tuttavia non più in sintonia con gli obiettivi di adozione di modelli strutturali aperti ad ingressi azionari privati, anche in vista di eventuali interventi di ricapitalizzazione e di processi di concentrazione.

**La legge 30 luglio 1990 ( c.d. legge Amato - Carli )** nel dettare norme rivolte alla ristrutturazione della banca pubblica investe quale destinatario indiretto tutto il sistema bancario che viene così ad aprirsi a processi di integrazione.

La trasformazione si attua tecnicamente mediante l'operazione di scorporo dagli enti creditizi pubblici aventi natura di fondazione (istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio) delle attività e passività bancarie e nel conferimento di queste a società per azioni di nuova costituzione. Permane in vita con diverse funzioni il soggetto originario che mantiene intanto la proprietà del pacchetto azionario della nuova società bancaria; uno sdoppiamento del tutto singolare che ha richiesto poi negli anni interventi normativi per la determinazione più appropriata dei rispettivi ambiti dei due soggetti.

Essendo avvenute le operazioni di trasformazione in regime di sospensione di imposta, sono emersi effettivi valori patrimoniali, quali immobili e partecipazioni, prima registrati a libro a valori storici. Ne è conseguita la reale espressione dei valori patrimoniali conferiti dalla fondazione al nuovo soggetto bancario.

Vocazione pubblica e assetto istituzionale erano stati a lungo connessi con un rapporto di funzionalità rispetto al mercato di origine.

**Innovazione finanziaria e cambiamento istituzionale convergono nei testi unici nelle materie finanziarie e bancarie.**

La nuova legge bancaria, **decreto legislativo 1° settembre 1993** - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, conclude, nel quadro delle direttive legislative e con il contributo decisivo della Banca d'Italia, un lungo iter legislativo riconducibile sia all'attuazione delle direttive CEE (ci si riferisce in particolare al decreto legislativo 14 dicembre 1992 n.481 emanato nel quadro della legge 19 febbraio 1992) sia alla organica strutturazione delle norme aventi forza di legge gradualmente innestate nel corpo originario della legge bancaria del 1936.

I decreti attuativi della legge 30 luglio 1990 hanno stabilito che le società per azioni bancarie potessero avere competenze polisettoriali esercitando tutte le attività previste dagli istituti, mentre si superava il principio della competenza territoriale nei confronti degli istituti di credito speciale. Il de-

creto legislativo 356/90 introduceva nell'ordinamento in maniera esplicita il gruppo bancario. Gli intermediari creditizi non bancari sono stati regolati dalle leggi n. 52 dell'11 febbraio 1991 n.197 del 5 luglio 1991 e successivamente dal **Testo Unico sulla Banca**.

Dagli anni '80 il processo di allineamento del sistema finanziario nazionale agli ordinamenti europei muove diversi passi: la legge antitrust nel 1990, la legge istitutiva delle società d'intermediazione mobiliare e quella sull'"insider trading" nel 1991, nonché quelle sulle offerte pubbliche di acquisto e sui fondi d'investimento chiusi nel 1992, fino all'istituzione del mercato di borsa dei contratti uniformi a termine. La legge n. 149 del 12 febbraio 1992 disciplinava le offerte di vendita, sottoscrizione, acquisto e cambio con normative specifiche. Nel decreto legislativo n. 415/96 e nel testo unico sulla finanza sono introdotte nuove norme intese a assicurare alla Commissione nazionale per le società e per la borsa condizioni di controllo sulla regolarità del mercato. Il quadro normativo, introdotto con l'avvio del mercato unico dei servizi d'investimento, evolverà nel testo unico sulla finanza che nel 1997 completerà, tra l'altro, la disciplina degli investimenti in valori mobiliari, la normativa delle offerte pubbliche di acquisto e definirà il nuovo assetto dei mercati regolamentati.

Le riforme bancarie degli anni Novanta modificano profondamente l'ordinamento precedente. La stabilità sistemica viene perseguita mediante la ricerca e il rispetto della concorrenza quale fattore di efficienza degli intermediari, mentre le privatizzazioni riducono la presenza della mano pubblica nella struttura finanziaria. È una metamorfosi che si esprime nei processi di globalizzazione e nella convergenza: la riforma dei primi anni Novanta determina un generale riassetto nel settore bancario che, nel quadro dell'espansione del mercato finanziario, comporta la liberalizzazione delle forme operative degli intermediari, con l'accoglimento del modello di banca universale, la privatizzazione dei maggiori istituti di credito, il sostegno alla crescita dimensionale delle aziende mediante aggregazione degli organismi esistenti. Si perdono alcune caratteristiche istituzionali per valorizzare le banche locali e regionali in gruppi polifunzionali aggregati dagli organismi maggiori. I mercati locali, fino ad allora presidiati da piccole e medie banche radicate nei rispettivi contesti, si aprono ai grandi organismi e attingono a vantaggi di costo per la distribuzione di prodotti e servizi finanziari che ampliano le possibilità di offerta nel settore creditizio a realtà economiche di piccola dimensione non di rado internazionalizzate. Accanto a questi vantaggi sbiadisce una parte del radicamento aziendale.

Il sistema creditizio ha espresso la permanenza di carenze di ruolo nell'attività di "merchant banking" per sua natura strettamente funzionale alla costituzione di nuove imprese mirate verso nuovi mercati o verso il consolidamento e la crescita dimensionale e operativa di imprese medio – grandi ad alta vitalità produttiva. Le "merchant banks" sono chiamate a riempire il vuoto di funzionalità finanziaria esistente tra banche di credito commerciale, istituti di credito mobiliare e la stessa Mediobanca protagonista delle vicende attinenti al controllo societario delle grandi imprese. A lungo le merchant banks non erano state incoraggiate dalle condizioni di debolezza del mercato borsistico, né dall'attitudine del capitalismo familiare nazionale.

Con l'entrata in vigore del **Dlg 1° settembre 1993 n.385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia"** sono mutati i principi che avevano ispirato la precedente "costituzione economica" che disciplinava le strutture creditizie. Il Testo unico nel ribadire la natura d'impresa della banca e nel ravvisarne la profittabilità come condizione della sua esistenza, concepisce l'attività bancaria come emissione di passività monetarie, congiunta all'esercizio del credito.

E' chiara al riguardo la formulazione legislativa dell'art. 10 del Testo unico: "La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha natura d'impresa".

Il successivo **art.11** specifica: "*Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta di risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.*"

Venuti meno i principi di specializzazione che riservavano alle banche la raccolta del risparmio insieme all'esercizio del credito a breve termine e agli istituti di credito speciale l'emissione di obbli-

gazioni e l'esercizio del credito a lungo termine, la riforma affida alle singole scelte imprenditoriali la forma organizzativa: banca universale, gruppo bancario, attività specialistica. Le profonde e rapide trasformazioni hanno ampliato il ventaglio delle scelte di posizionamento strategico aziendale e si sono delineate nuove differenziazioni tra gli intermediari. Al modello di banca universale ed agli obiettivi di affermazione su molteplici mercati si sono affiancati intermediari creditizi miranti a concentrare l'operatività su specifiche linee di prodotto o segmenti di clientela.

Permane nel rapporto tra banca e industria il principio della "separatezza" volto a contenere il rischio sistemico tanto più ipotizzabile nell'assetto di aziende di credito alle quali vengono aperte larghissime possibilità operative. Il principio non è cancellato, ma ne viene attenuata la originaria assolutezza: mentre è consentita alla banca la possibilità di partecipare a società assicurative entro i limiti del 15%, è posto divieto a partecipazioni superiori al 5% in imprese non finanziarie e comunque al riguardo sono previste specifiche autorizzazioni in relazione a limiti quantitativi riferiti anche alla consistenza patrimoniale della banca. La legge dispone un sistema autorizzativo per le ipotesi di acquisizione di partecipazioni al capitale di una banca superiori al 5% o che comunque ne comportino il controllo ed è previsto un sistema informativo inteso ad assicurare trasparenza negli assetti proprietari del sistema.

L'apertura della banca all'azionariato e la relativa composizione di quest'ultimo si pongono infatti tra i temi di maggiore complessità. La prospettiva strategica delle partecipazioni bancarie nelle imprese, dirette o indirette, non è di facile lettura ed è forse ancora da definire. Sono consistenti in termini di reciproci apporti partecipativi e di funzionalità operative consentiti dalle vigenti disposizioni i rapporti tra banche e assicurazioni. Il mutamento riguarda la diversificazione delle fonti e delle modalità di alimentazione finanziaria delle imprese, soprattutto di grande dimensione, rivolta in parte preponderante o comunque rilevante ad un grande mercato nel quale operano insieme alle banche, società di gestione del risparmio sovente di derivazione bancaria, nonché operatori istituzionali. Un insieme complesso di relazioni tuttora alla difficile prova dei fatti.